

COMUNE DI ALIMENA

Provincia di Palermo

Area 5 Tecnica

Cod. Fisc. 00429940828

Tel. 0921 568057 - Fax. 0921 646470

PEC: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(ai sensi dell'art. 30, del D.P.R. n. 380/2001, recepito dalla L.R. n. 16 del 10.08.2016)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto con nota di prot. 1755 del 13.03.2023, il Sig. Scelfo Giandomenico, nata a Enna il 23.07.1972 e residente in Via Paisiello n. 31 Palermo, ha richiesto il certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30, del D.P.R. n. 380/2001, recepito dalla L.R. n. 16 del 10.08.2016, relativo agli immobili siti nel Comune di Alimena, identificati al N.C.T. nel Foglio di mappa n. 29 con le part.lla nn. 19 – 20 ;

Vista la ricevuta di versamento sul c.c. 11530904 del 10.01.2023 dell'importo di € 10,00 comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica;

Visto il vigente P.R.G. e le relative Norme Tecniche di Attuazione, approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.A. n. 309/88 del 08.03.1988;

Rilevato che ai sensi dell'ex art. 1 della L.R. 38/73, l'efficacia dei vincoli imposti dal suddetto P.R.G. è venuta a decadere il 07.03.1998;

Visto il D.A. n. 5444 del 01.04.1998 che sottopone a tutela paesaggistica il territorio del comune di Alimena, ai sensi dell'ex Legge n. 1497/39;

Visto il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, approvato con D.P. n° 87/Serv.5°/S.G. del 27.03.2007;

Visto il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.;

Vista la Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e s.m.i.;

Vista la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i.;

Vista la L.R. 30 aprile 1991, n. 15 e s.m.i.;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i.;

Visto la Legge regionale n.5 del 5 aprile 2011;

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'art. 30, del D.P.R. n. 380/2001, recepito dalla L.R. n. 16 del 10.08.2016;

Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

(ai sensi dell'art. 30, del D.P.R. n. 380/2001, recepito dalla L.R. n. 16 del 10.08.2016)

- Che le part.lla nn. 19 – 20 site nel comune di Alimena, identificate al Catasto nel Fg. 29, ricadono per intero nella zona "E verde - agricolo" del vigente P.R.G.;
- Che le particelle sopra elencate, non ricadono in area sottoposta al vincolo previsto dal Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, approvato con D.P. n° 87/Serv.5°/S.G. del 27.03.2007;
- Che le particelle sopra elencate, ricadono in area sottoposta ai seguenti vincoli:
 - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (vincolo idrogeologico);
 - Legge 2 febbraio 1974, n.64 e successive modifiche ed integrazioni (vincolo sismico);
 - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (vincolo paesaggistico);

- Che le prescrizioni urbanistiche riguardanti la zona "E verde – agricolo" sono le seguenti:
 - 1) Destinazione d'uso: Attività agricola e silvo pastorale;
 - 2) Indice di fabbricabilità: 0,03 mc./mq. per le sole residenze. Sono ammesse al di fuori di tale indice, tutte quelle costruzioni strettamente e documentatamente necessarie alla coltivazione del fondo, allo stoccaggio, al ricovero del bestiame, dei mezzi meccanici ed all'allevamento, per un massimo di ulteriori 0,15 mc./mq., sono ammessi gli ampliamenti previsti dall'art. 23 della L.R. 71/78. Sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali, nei limiti di quanto disposto dall'art. 22 della L.R.71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 3) Tipo edilizio: Impianti agricoli;
 - 4) Altezza massima ml. 4,00 per le abitazioni, ml. 7,50 quando il piano terra non è adibito ad abitazione;
 - 5) Distacco tra gli edifici:
 - In rapporto all'altezza: Pari alla somma delle altezze;
 - Assoluto: ml. 10,00;
 - 6) Distacco dai confini:
 - In rapporto all'altezza: -----;
 - Assoluto: ml. 5,00, sono ammesse costruzioni in aderenza;
 - 7) Distacco dal ciglio stradale: ml. 5,00, salvo quanto previsto dal D.M. 1/4/1968;

- Che l'area interessata dalle suddette particelle non è gravato dal vincolo di cui alla Legge del 29.10.1993 n. 428 e successive modifiche ed integrazioni Legge 21.11.2000 n. 353 art. 10 comma 2;

- Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi, ai fini dell'art. 15 Legge 183/2011.


Il presente certificato, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli immobili in oggetto, si rilascia a richiesta del Sig. Scelfo Giandomenico, per gli usi consentiti dalla legge.

ALIMENA, il 16.03.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per. Agr. Rosario Li Puma



IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 TECNICA
Arch. Giovanni Speranza





COMUNE DI RESUTTANO
Provincia di Caltanissetta
UFFICIO TECNICO



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. 04/2023

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

- VISTA l'istanza del 02/03/2023 acquisita il 06/03/2023 al prot. gen. Con il n. , con la quale il Sig. Vittorio Maria Randazzo nato a Caltanissetta (Cl) il 14/05/1934, ivi residente in Viale Trieste n.64- chiedeva il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
- VISTO l'art 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in Materia di Edilizia e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI i fogli di mappa n. 29 e 30, in dotazione di quest'Ufficio e la planimetria allegata all'istanza;
- VISTO il vigente PIANO REGOLATORE GENERALE;

CERTIFICA CHE:

Le particelle distinte al foglio di mappa n. 29 con mappali nn. 265 e 266, e al foglio di mappa n.30 con mappali nn. 41,89,132 e 152 ricadono in Zona Agricola "E2";

Agli atti di quest'ufficio non esiste documentazione comprovante l'esistenza o meno di vincoli di cui al D.L. 332/93 convertito con L. 29/10/1993, n 428.

Nella predetta Zona, fatti salvi gli eventuali vincoli fluviale, boschivo e/o di altra natura è previsto quanto segue:

A) ZONE "E"

Le zone agricole "E" (aree di edilizia rurale e verde agricolo) sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

Nelle zone "E" sono ammessi fabbricati ad uso residenziale nel limite di densità fondiaria dello 0,03 mc./mq..

Esse sono distinte in "E1" ed "E2".

B) ZONA "E1"

- Localizzazione: quelle vicine al centro abitato, ricadenti entro una fascia di 1.000 m., nelle quali per la polverizzazione fondiaria e le caratteristiche culturali dei fondi, abbisognano di una presenza costante dei conduttori e di idonee strutture edilizie atte a consentire l'esercizio delle pratiche agricole e la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

- Destinazione d'uso: costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura, quali abitazioni e fabbricati rurali atti a consentire il ricovero di macchine agricole e prodotti. Sono consentite, altresì, nel rispetto della densità fondiaria dello 0,03 mc./mq., destinazioni ad uso commerciale, turistico, produttivo ed artigianale;

Sono consentiti:

- Porticati per una superficie non superiore al 30% della superficie coperta;
- Superfici coperte (tettoie) non costituenti volume, cioè aperte, a condizione che la superficie coperta complessiva non ecceda l'1,50%;
- Prescrizioni: quelle previste dall'art. 22 della L.R. 71/78; scarichi consentiti sono le disposizioni impartite dal responsabile di igiene pubblica competente per territorio in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e regolamenti igienico sanitari vigenti.

1) FABBRICATI DESTINATI AD ABITAZIONE

- Densità edilizia fondiaria: 0,03 mc./mq.;
- Rapporto di copertura: per le costruzioni normate dall'art. 49 del Regolamento Edilizio, 5% della superficie del lotto su cui insisterà il fabbricato;
- Numero massimo dei piani fuori terra: due;
- Altezza massima assoluta: non maggiore di m. 6,50;
- Lotto minimo: area proposta per l'insediamento;
- Distanze dai confini: m. 5,00. E' ammessa la costruzione in aderenza e in comunione sulla base di accordo tra i confinanti;

- Parcheggio: per urbanizzazione primaria 0,05 mq. di Sf.; inerenti alle costruzioni 10 mq./100 mc.;
- Prescrizioni:
 - a) nel caso di restauro conservativo deve essere rispettata la tipologia costruttiva e dovranno essere utilizzati i materiali della stessa natura di quelli preesistenti;
 - b) è vietato procedere alla demolizione di fabbricati in muratura se integri e in discreto stato di conservazione;
 - c) i prospetti dovranno essere rifiniti con intonaci secondo la gamma dei colori terrosi;
 - d) la copertura deve essere a falde con pendenza massima del 35% con linea di colmo allo stesso livello e copertura con coppi siciliani.

2) FABBRICATI DESTINATI AD INTERVENTI PRODUTTIVI

- Indice di edificabilità fondiaria: 0,10 mq./mq. del lotto;
- Numero massimo dei piani fuori terra: uno;
- Altezza massima assoluta: non maggiore di m. 8,00 salvo impianti ed attrezzature speciali;
- Lotto minimo: area proposta per l'insediamento;
- Distanze dai confini: m. 10,00;
- Distacchi tra fabbricati: non inferiori a m. 20,00;
- Parcheggio: non inferiori ad 1/5 dell'area interessata;
- Prescrizioni: eventuali uffici, alloggi custode ed altre destinazioni non prettamente destinate alla produzione, sono ammesse nella misura max del 5% nell'ambito della superficie coperta dell'insediamento produttivo.

3) FABBRICATI DESTINATI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

Sono consentite opere a servizio dell'agricoltura e per la conduzione del fondo quali: silos, fienili, depositi, serbatoi e vasche fuori terra, magazzini per attrezzi e macchine agricole, fabbricati rurali in genere che rispondono a documentate necessità di conduzione del fondo, nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:

- Lotto minimo: mq. 10.000;
- Altezza massima: non maggiore di m. 6,00, salvo impianti ed attrezzature speciali;
- Distanze dai confini: m. 15,00;
- Rapporto di copertura: il rapporto massimo di copertura complessivo non può superare 1/60 dell'area impegnata per l'intervento.

C) ZONA "E2"

- Quelle fortemente caratterizzate con impianti colturali a seminativo o destinate all'allevamento del bestiame;
- Destinazione d'uso: costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura, quali abitazioni e fabbricati rurali atti a consentire il ricovero di macchine agricole e prodotti, stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ecc. Sono consentite, altresì, nel rispetto della densità fondiaria dello 0,03 mc./mq., destinazioni ad uso commerciale, turistico, produttivo ed artigianale;

Sono consentiti:

- Porticati per una superficie non superiore al 30% della superficie coperta;
- Superfici coperte (tettoie) non costituenti volume, cioè aperte, a condizione che la superficie coperta complessiva non ecceda l'1,50%;
- Sono consentiti al servizio del fondo agricolo per uso famiglia i locali per ricovero animali che non superano le superfici sotto elencate:
 - bovini ed equini 15 mq./ha; suini per uso familiare 20 mq.;
 - ovini 20 mq.; pollame per uso familiare 10 mq.;
 - sono considerati allevamenti industriali i locali per ricovero animali che superano gli indici di cui al punto precedente;
- Gli allevamenti industriali si distinguono, agli effetti delle norme edilizie che le disciplinano nelle seguenti categorie: a) bovini ed equini; b) suini; c) polli ed animali da cunicoli e da pelliccia; d) ovini; e) eventuali altre specie d'animali.

Nei casi in cui sono previsti allevamenti di tipo industriale la superficie minima del lotto è 10.000 mq.
- Prescrizioni: quelle previste dall'art. 22 della L.R. 71/78; scarichi consentiti sono le disposizioni impartite dal responsabile di igiene pubblica competente per territorio in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e regolamenti igienico sanitari vigenti.

1) FABBRICATI DESTINATI AD ABITAZIONE

- Densità edilizia fondiaria: 0,030 mc./mq.;
- Rapporto di copertura: per le costruzioni normati dall'art. 49 del Regolamento Edilizio, 5% della superficie del lotto su cui insisterà il fabbricato;
- Numero massimo dei piani fuori terra: due;
- Altezza massima assoluta: non maggiore di m. 6,50;
- Lotto minimo: area proposta per l'insediamento;

- Distanze dai confini: m. 5,00. E' ammessa la costruzione in aderenza e in comunione sulla base di accordo tra i confinanti;
- Parcheggi:
 - per urbanizzazione primaria 0,05 mq. di Sf;
 - inerenti alle costruzioni 10 mq./100 mc.;
- Prescrizioni:
 - a) nel caso di restauro conservativo deve essere rispettata la tipologia costruttiva e dovranno essere utilizzati i materiali della stessa natura di quelli preesistenti;
 - b) è vietato procedere alla demolizione di fabbricati in muratura se integri e in discreto stato di conservazione;
 - c) i prospetti dovranno essere rifiniti con intonaci secondo la gamma dei colori terrosi;
 - d) la copertura deve essere a falde con pendenza massima del 35% con linea di colmo allo stesso livello e copertura con coppi siciliani.

2) FABBRICATI DESTINATI AD INTERVENTI PRODUTTIVI

- Indice di edificabilità fondiaria: 0,10 mq./mq. del lotto;
- Numero massimo dei piani fuori terra: uno;
- Altezza massima assoluta: non maggiore di m. 8,00 salvo impianti ed attrezzature speciali;
- Lotto minimo: area proposta per l'insediamento.
- Distanze dai confini: m. 10,00;
- Distacchi tra fabbricati: non inferiori a m. 20,00;
- Parcheggi: non inferiori ad 1/5 dell'area interessata;
- Prescrizioni: Eventuali uffici, alloggi custode ed altre destinazioni non prettamente destinate alla produzione, sono ammesse nella misura max del 5% nell'ambito della superficie coperta dell'insediamento produttivo.

3) FABBRICATI DESTINATI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

Sono consentiti opere a servizio dell'agricoltura e per la conduzione del fondo quali: silos, fienili, depositi, serbatoi e vasche fuori terra, magazzini per attrezzi e macchine agricole, fabbricati rurali in genere che rispondono a documentate necessità di conduzione del fondo, nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:

- Lotto minimo: mq. 10.000;
- Altezza massima: non maggiore di m. 6,00;
- Distanze dai confini: m. 15,00;
- Rapporto di copertura: il rapporto massimo di copertura complessivo non può superare 1/60 dell'area impegnata per l'intervento.

4) APERTURA DI CAVE IN ZONA "E2"

Fermo restando le disposizioni in materia mineraria, l'apertura di nuove cave in zona "E2" è ammessa purchè la cava non insista su terreni utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, e sempre che tali attività estrattive non comportino particolari problemi di traffico, nè alterino zone di interesse panoramico e gravate da vincolo paesaggistico e/o idrogeologico.

L'apertura di nuove cave non è soggetta al rilascio di concessione edilizia, bensì subordinata al nulla osta della competente Sovrintendenza BB.CC.AA., all'attestazione da parte del Sindaco di compatibilità con le disposizioni di cui al comma precedente, nonché all'approvazione da parte del Comune dello studio di fattibilità e del recupero ambientale a fine coltivazione, con indicazione dei tempi di esecuzione delle opere necessarie con particolare riferimento alle modalità di ricostruzione del manto vegetale e regolarizzazione del flusso delle acque; lo studio dovrà essere eseguito con tecnica di ingegneria ambientale.

D) VERDE ATTREZZATO PUBBLICO

In questa zona il verde deve risultare predominante rispetto alla sistemazione generale. Sono consentite soltanto attrezzature per il gioco dei bambini e costruzioni necessarie per il deposito attrezzi di manutenzione del verde. Sono altresì ammessi chioschi per la rivendita di bibite e giornali, purchè la loro superficie coperta non superi l'uno per cento della zona verde interessata.

E) AGRITURISMO

Nell'ambito di aziende agricole, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 71/78, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale. Per tal fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura esistente e comunque non più di 300 mc..

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/95, fermo restando i vincoli eventualmente apposti ai sensi della LL. 1089/1939 e 1497/1939, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal P.R.G. dal regolamento edilizio e dalle presenti norme, è ammessa nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli, la

demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura e destinazione d'uso preesistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.

I fabbricati potranno essere ricostruiti in un sito diverso da quello originario nel rispetto dei parametri edilizi previsti per la zona.

Per i fabbricati presenti nelle fasce di rispetto di cui al 1° comma dell'art. 1 lettera "d" ed "e" della L.R. n. 78/1976 non è ammessa la loro demolizione e ricostruzione.

F) NORME COMUNI A TUTTE LE ZONE


E' fatto divieto di realizzare abbaini e di collocare serbatoi idrici su tutti i fabbricati ricadenti in qualsiasi zona omogenea

Il presente certificato, giusta richiesta dell'interessato, viene rilasciato in bollo per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.


Il presente certificato ai sensi dell'art.15 della legge n.183/2011 non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Resuttano, 09/03/2023

Il Redattore
(Geom. Antonino Geraci)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Arch. Rosario Macaluso)



PROT. 7013 DEL 07/07/2023



Città di S. Caterina Villarmosa

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Via Roma, 188

e-mail: amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it
C.F. 80003990852 P. I.V.A. 00140240854

-----<>-----

Settore 3° Assetto del Territorio- Commercio e Sviluppo Economico

IL CAPO SETTORE 3° ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la domanda presentata in data 06/03/2023 prot. n. 2333 dalla ditta **RANDAZZO VITTORIO MARIA**, nato Caltanissetta il 14/05/1964 e residente in viale Trieste n. 64 a Caltanissetta, nella qualità di tecnico delegato del comproprietario Ippolito Salvatore nato a S. Cataldo il 05/06/1975 (C.F. PPL SVT 75H05 H792D), tendente ad ottenere il rilascio, ai sensi del II° comma dell'art. 30 del DPR 380/2001, di un **Certificato di Destinazione Urbanistica**;

VISTE la legge 17.08.1942 modificata ed integrata dalla legge 06.08.1967 n. 765 e successivi Decreti Ministeriali;

VISTA la legge 28.01.1977 n. 10;

VISTO il R.D. n. 3267/1923 e relativo regolamento di attuazione di cui al R.D. n. 1126/1926;

VISTO il D.A n. 1858 del 02.07.2015 pubblicato sulla GURS n. 31/2015 con il quale è stato approvato il Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta giusto verbale affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 15.01.2010;

VISTO il "Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico del 04.07.2000 approvato con D.A. n. 298/41 (n.ri 063 e 072) e successivi aggiornamenti con D.D.G. n. 362 del 10.06.2002, D.P. n. 87 del 27.03.2007 (PAI n.072), con D.P. n. 119 del 16.04.2014 (PAI n. 063);

VISTO il Programma di Fabbricazione del Comune di S. Caterina Villarmosa giusto D.A. n. 229 del 22.01.1978 così come rielaborato in base alle variazioni di cui al D.A. n. 91/82 del 17.03.1982;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 nel testo recepito dalla legge regione siciliana 10 agosto 2016 n. 16 recante" recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i;

VISTA la Variante al P. di F. (D. DIR N. 80/D.R.U.);

VISTA la legge 13 agosto 2020 n. 19 "Norme per il governo del territorio";

VISTO la legge 3 febbraio 2021 n. 2 "intervento correttivo alla legge 13 agosto 2020 n. 19 recante norme sul governo del territorio";

VISTO il versamento di € 15,00 (diconsi EURO QUINDICI/00), comprovante il versamento dei diritti di segreteria;

CERTIFICA

che la destinazione urbanistica delle sotto indicate particelle, ricadenti nel territorio del Comune di Santa Caterina Villarmosa, è la seguente:

- Foglio n. **11**, Particelle nn. **92-95-106**, riportate al Catasto Terreni del territorio del Comune di S. Caterina Villarmosa, ricadono in Zona "**E**" (**Edilizia per l'Agricoltura**) e sulle stesse gravano i seguenti vincoli:

- Vincolo Sismico (Legge 02.02.1964 n. 74);
- Vincolo Idrogeologico (R.D. n°3267/1923 - R.D. n° 1126/26);

Zona "**E**" (**Edilizia per l'Agricoltura**):

Il piano si attua per singole concessioni edilizie.

a) Per gli edifici a servizio dell'agricoltura, industrie zootecniche e per la lavorazione di prodotti agricoli, sono fissate le seguenti limitazioni:

- Rapporto di copertura: max 3%;
- Altezza massima: m. 8.00;
- Distacco dal ciglio stradale: valgono i limiti previsti dal D.M. 02/04/1968.

Per le strade interpoderali il distacco minimo dal ciglio stradale è di m. 10.00.

Sono consentite altezze superiori a m. 8.00 per le costruzioni a carattere speciale (silos, serbatoi e simili).

b) Per gli edifici a carattere residenziale sono fissate le seguenti limitazioni:

- Densità fondiaria: mc/mq. 0.03;
- Distanza minima tra fabbricati: m. 15.00;
- Distanza minima dal confine: m. 7.50;
- Altezza massima: m. 8.00;
- Piani fuori terra: max 2;
- Distacco dal ciglio stradale: come al comma a);
- Rapporto di copertura: max 1%;
- Costruzioni accessorie: 10% della superficie coperta oltre il rapporto di copertura ammesso.

Ai fini della densità fondiaria e del rapporto di copertura non vanno computati gli edifici a servizio dell'agricoltura.

Quanto sopra eccetto che l'area sopra descritta non risulti già utilizzata ai fini edificatori, ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, riguardante:

- Riserva o Preriserva di Interesse Geologico (D.A. n. 970/91)
- Gli arretramenti delle edificazioni dal ciglio stradale delimitate in particolare dal D.M. 1.4.68 n. 1404 e del D.P.R. 26.04.93 n. 147;
- Gli arretramenti e le limitazioni alle edificazioni per fasce di rispetto dovuto alla presenza di impianti di depurazione discariche, elettrodotti, ferrovie, boschi, ecc.;
- Gli arretramenti prescritti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, ai sensi della L.R. 12.06.76 n. 78 e della Legge 8.8.1985 n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;
- Le limitazioni derivanti da vincoli paesaggistici, ai sensi della legge 20.06.1939 n. 1497, e successive modifiche ed integrazioni;
- Le sanzioni derivanti dalle effettuazioni di lottizzazioni abusive secondo il disposto dell'art. 18 della L. n. 47 del 28.02.1985.

Qualora le particelle siano limitrofe a Regie Trazzere deve essere fatta salva l'area interessata per la larghezza, risultante dalle planimetrie depositate presso l'apposito Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere con sede in Palermo.

Le limitazioni derivanti in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 nn. 3 e 4 L. 29/06/1939 n. 1497 e dell'art. 9 nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3.06.1940 n. 1357. Giusto D.A. Ass.to BB.CC.AA. e P.I. del 9.10.1995, pubblicato sulla GURS del 25.11.1995 n. 61 parte 1^.

Note:

Si rilascia il presente certificato in bollo per gli usi consentiti dalla legge, ai sensi del 2° comma dell'art. 30 del DPR 380/2001.


Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

S. Caterina Villarmosa, 07/07/2023

L'Istruttore Tecnico
Geom. Giuseppe Di Cara



Il Capo Settore 3°
Arch. Francesco Costa



PROT. 7013 DEL 07/07/2023



Città di S. Caterina Villarmosa

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Via Roma, 188
e-mail: amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it
C.F. 80003990852 P. I.V.A. 00140240854
-----<>-----

Settore 3° Assetto del Territorio- Commercio e Sviluppo Economico

IL CAPO SETTORE 3° ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la domanda presentata in data 06/03/2023 prot. n. 2333 dalla ditta **RANDEZZO VITTORIO MARIA**, nato Caltanissetta il 14/05/1964 e residente in viale Trieste n. 64 a Caltanissetta, nella qualità di tecnico delegato del comproprietario Ippolito Salvatore nato a S. Cataldo il 05/06/1975 (C.F. PPL SVT 75H05 H792D), tendente ad ottenere il rilascio, ai sensi del II° comma dell'art. 30 del DPR 380/2001, di un **Certificato di Destinazione Urbanistica**;

VISTE la legge 17.08.1942 modificata ed integrata dalla legge 06.08.1967 n. 765 e successivi Decreti Ministeriali;

VISTA la legge 28.01.1977 n. 10;

VISTO il R.D. n. 3267/1923 e relativo regolamento di attuazione di cui al R.D. n. 1126/1926;

VISTO il D.A. n. 1858 del 02.07.2015 pubblicato sulla GURS n. 31/2015 con il quale è stato approvato il Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta giusto verbale affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 15.01.2010;

VISTO il "Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico del 04.07.2000 approvato con D.A. n. 298/41 (n.ri 063 e 072) e successivi aggiornamenti con D.D.G. n. 362 del 362 del 10.06.2002, D.P. n. 87 del 27.03.2007 (PAI n.072), con D.P. n. 119 del 16.04.2014 (PAI n. 063);

VISTO il Programma di Fabbricazione del Comune di S. Caterina Villarmosa giusto D.A. n. 229 del 22.01.1978 così come rielaborato in base alle variazioni di cui al D.A. n. 91/82 del 17.03.1982;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 nel testo recepito dalla legge regione siciliana 10 agosto 2016 n. 16 recante "recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

VISTA la Variante al P. di F. (D. DIR N. 80/D.R.U.);

VISTA la legge 13 agosto 2020 n. 19 "Norme per il governo del territorio";

VISTO la legge 3 febbraio 2021 n. 2 "intervento correttivo alla legge 13 agosto 2020 n. 19 recante norme sul governo del territorio";

VISTO il versamento di € 15,00 (diconsi EURO QUINDICI/00), comprovante il versamento dei diritti di segreteria;

CERTIFICA

che la destinazione urbanistica delle sotto indicate particelle, ricadenti nel territorio del Comune di Santa Caterina Villarmosa, è la seguente:

- Foglio n. **11**, Particelle nn. **92-95-106**, riportate al Catasto Terreni del territorio del Comune di S. Caterina Villarmosa, ricadono in Zona "**E**" (**Edilizia per l'Agricoltura**) e sulle stesse gravano i seguenti vincoli:

- Vincolo Sismico (Legge 02.02.1964 n. 74);
- Vincolo Idrogeologico (R.D. n°3267/1923 - R.D. n° 1126/26);

Zona "**E**" (Edilizia per l'Agricoltura):

Il piano si attua per singole concessioni edilizie.

a) Per gli edifici a servizio dell'agricoltura, industrie zootecniche e per la lavorazione di prodotti agricoli, sono fissate le seguenti limitazioni:

- Rapporto di copertura: max 3%;
- Altezza massima: m. 8.00;
- Distacco dal ciglio stradale: valgono i limiti previsti dal D.M. 02/04/1968.

Per le strade interpoderali il distacco minimo dal ciglio stradale è di m. 10.00.

Sono consentite altezze superiori a m. 8.00 per le costruzioni a carattere speciale (silos, serbatoi e simili).

b) Per gli edifici a carattere residenziale sono fissate le seguenti limitazioni:

- Densità fondiaria: mc/mq. 0.03;
- Distanza minima tra fabbricati: m. 15.00;
- Distanza minima dal confine: m. 7.50;
- Altezza massima: m. 8.00;
- Piani fuori terra: max 2;
- Distacco dal ciglio stradale: come al comma a);
- Rapporto di copertura: max 1%;
- Costruzioni accessorie: 10% della superficie coperta oltre il rapporto di copertura ammesso.

Ai fini della densità fondiaria e del rapporto di copertura non vanno computati gli edifici a servizio dell'agricoltura.

Quanto sopra eccetto che l'area sopra descritta non risulti già utilizzata ai fini edificatori, ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, riguardante:

- Riserva o Preriserva di Interesse Geologico (D.A. n. 970/91)
- Gli arretramenti delle edificazioni dal ciglio stradale delimitate in particolare dal D.M. 1.4.68 n. 1404 e del D.P.R. 26.04.93 n. 147;
- Gli arretramenti e le limitazioni alle edificazioni per fasce di rispetto dovuto alla presenza di impianti di depurazione discariche, elettrodotti, ferrovie, boschi, ecc.;
- Gli arretramenti prescritti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, ai sensi della L.R. 12.06.76 n. 78 e della Legge 8.8.1985 n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;
- Le limitazioni derivanti da vincoli paesaggistici, ai sensi della legge 20.06.1939 n. 1497, e successive modifiche ed integrazioni;
- Le sanzioni derivanti dalle effettuazioni di lottizzazioni abusive secondo il disposto dell'art. 18 della L. n. 47 del 28.02.1985.

Qualora le particelle siano limitrofe a Regie Trazzere deve essere fatta salva l'area interessata per la larghezza, risultante dalle planimetrie depositate presso l'apposito Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere con sede in Palermo.

Le limitazioni derivanti in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 nn. 3 e 4 L. 29/06/1939 n. 1497 e dell'art. 9 nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3.06.1940 n. 1357. Giusto D.A. Ass.to BB.CC.AA. e P.I. del 9.10.1995, pubblicato sulla GURS del 25.11.1995 n. 61 parte 1^.

Note:

Si rilascia il presente certificato in bollo per gli usi consentiti dalla legge, ai sensi del 2° comma dell'art. 30 del DPR 380/2001.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

S. Caterina Villarmosa, 07/07/2023

L'Istruttore Tecnico
Geom. Giuseppe Di Cara



Il Capo Settore 3°
Arch. Francesco Costa

